

STATUTO

LIFE PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA DEI MILLE
I TRAVERSA S.N.C.

Numero REA: CZ - 213945

Codice fiscale: 03873260792

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-06-2022 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" RACCOLTA N. 1018	
	STATUTO	
	Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applli-	
	cabile	
	Art. 1 - Denominazione	
	La cooperativa è denominata "LIFE PROJECT SOCIETÀ COOPERATIVA	
	SOCIALE" .	
	Art. 2 - Sede	
	La cooperativa ha Sede Legale nel Comune di Lamezia Terme.	
	Art. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2070	
	(duemilasettanta).	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i	
	soci che non hanno concorso alla approvazione della delibera-	
	zione di proroga non hanno diritto di recesso.	
	Art. 4 - Scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria atti-	
	ività senza fini di speculazione privata.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociosani-	
	tari, sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo	
	comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	- 1 -	

Art. 5 - Oggetto

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci e considerato lo scopo mutualistico come definito nell'Articolo precedente, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti pubblici e privati in genere le seguenti attività: Socio-sanitarie, socio-assistenziali e/o educative, avvalendosi anche delle prestazioni di collaboratori e dipendenti non soci;

- Servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura ecc, per anziani, ammalati, disabili e persone fragili;

- Coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizio;

- Organizzare e gestire servizi socio-educativi e socio sanitari a tutela della persona, rivolti a minori, ragazzi, giovani, studenti, detenuti e comunque persone fragili per conto di Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizio sia al domicilio che presso centri residenziale che semi residenziali;

- Favorire la formazione professionale dei propri soci ed i collaboratori e dipendenti non soci, tramite appositi corsi

	utili ad elevare il livello professionale;	
	- Adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;	
	- Favorire un rafforzamento del livello delle autonomie dell'utente/paziente (anziani non autosufficienti, disabili e persone fragili) nel loro contesto di vita e nel rispetto della loro autodeterminazione, organizzando anche servizi di trasporto e di accompagnamento;	
	- L'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili fisici e psichici, fragili volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle Leggi;	
	- La realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento dell'anziano e del fragile nella società (parchi pubblici, stabilimenti idro termali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, villaggi turistici, attività socio-culturali,);	
	- Centri diurni di assistenza e di incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anziani;	
	- Realizzazione e gestione di case famiglia, comunità alloggio, case albergo, servizi residenziali e semiresidenziali per minori, anziani, ragazze-madri, disabili fisici e psichici, detenuti e persone comunque prive di assistenza;	
	- Gestione di asili nido, scuole materne, servizi ausiliari e di collegamento, gestione di strutture scolastiche e para scolastiche;	
	- 3 -	

	- L'istituzione e la gestione del telesoccorso, teleassistenza	
	e telemedicina;	
	- La realizzazione e gestione di soggiorni climatici marini,	
	montani e termali nell'ambito dei servizi residenziali e semi-	
	residenziali per anziani, disabili ed ammalati;	
	- Organizzazione e gestione del servizio di segretariato so-	
	ciale ed informa giovani;	
	- La realizzazione e/o gestione di strutture extra ospedaliere	
	in genere;	
	- Avviare e sviluppare attività diverse (agricole, artigiana-	
	li, edili, industriali, turistiche, ambientali, commerciali	
	e/o di servizi ecc.) finalizzate alla formazione ed all'inse-	
	rimento lavorativo di Persone svantaggiate ai sensi della leg-	
	ge 381/91;	
	- Progettazione, organizzazione e gestione di corsi di forma-	
	zione professionale, di aggiornamento, stage, tirocini, semi-	
	nari, conferenze, convegni, congressi ecc., organizzati per	
	conto dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, di Enti	
	Pubblici e Privati;	
	- Assumere anche in concessione, da Enti pubblici o privati la	
	gestione di ristorazione collettiva, pulizia, sanificazione,	
	disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione, derattizzazio-	
	ne, manutenzione del verde e comunque attività che possono es-	
	sere svolte direttamente dalla cooperativa o mediante aggrega-	
	zioni temporanee di imprese, promosse dalla cooperativa stes-	
	- 4 -	

	sa;	
	- La progettazione e la realizzazione di piattaforme e sistemi	
	informatici e tecnologici a supporto delle attività rientranti	
	nell'oggetto sociale con la possibilità di noleggiarli ai ter-	
	zi;	
	Attività di consulenza a terzi, Enti pubblici e/o privati,	
	nell'ambito delle attività contemplate nell'oggetto sociale;	
	La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commer-	
	ciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessa-	
	rie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, presta-	
	re fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore	
	di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre	
	società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei	
	confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto del-	
	le inderogabili norme di legge.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispet-	
	to della normativa tempo per tempo vigente.	
	La Cooperativa potrà inoltre costituire Fondi per lo Sviluppo	
	Tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed even-	
	tuali norme modificative o integrative.	
	Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli amministratori devono rispettare il principio di pari-	
	- 5 -	

	tà di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualisti-	
	ci, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nel-	
	la ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e	
	le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica	
	tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono es-	
	sere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per	
	le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costi-	
	tutivo.	
	Art. 7 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute	
	nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni	
	del codice civile e delle leggi speciali in tema di società	
	cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991, n. 381	
	e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle so-	
	cietà a responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519	
	c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare,	
	senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni	
	dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione	
	hanno diritto di recesso.	
	Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta	
	giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei	
	- 6 -	

	limiti predetti, la cooperativa è sciolta.	
	Soci	
	Art. 8 - Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli	
	2519 e 2522 c.c..	
	Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono	
	persone fisiche.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci divie-	
	ne inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato	
	nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la coopera-	
	tiva si scioglie.	
	Possono essere soci:	
	- le persone fisiche che, svolgendo la propria attività lavo-	
	rativa, possono collaborare al raggiungimento delle finalità	
	sociali, in conformità alla legge e al presente statuto;	
	- le persone fisiche che prestano la propria attività gratui-	
	tamente, nella qualità di soci volontari, il cui numero non	
	può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci	
	volontari, a differenza degli altri soci, non si applicano i	
	contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro	
	subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali;	
	- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	- 7 -	

	delle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano,	
	al suo interno, attività tecnica o amministrativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	Art. 9 - Soci sovventori	
	Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati "soci	
	sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si	
	avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.	
	Possono essere "soci sovventori" sia persone fisiche che per-	
	sone giuridiche, ivi incluse società cooperative.	
	I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresentati	
	da azioni nominative trasferibili, andranno a formare il capi-	
	tale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tec-	
	nologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale	
	della cooperativa.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio	
	di Amministrazione.	
	A ciascun "socio sovventore" non potranno essere attribuiti	
	più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento	
	effettuato.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovventori"	
	deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti	
	- 8 -	

	comlessivamente spettanti ai "soci cooperatori" e ai "soci	
	sovventori".	
	Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al va-	
	lore nominale, eventualmente rivalutato a norma del presente	
	statuto.	
	Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei "soci sovvento-	
	ri" potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci coope-	
	ratori, nella misura massima consentita dalla legge.	
	I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei "soci	
	sovventori" persone giuridiche possono essere nominati ammini-	
	stratori.	
	La trasferibilità delle azioni nominative dei "soci sovvento-	
	ri" è subordinata al gradimento del consiglio di amministra-	
	zione.	
	In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei "soci	
	sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto	
	alle quote o azioni dei "soci cooperatori".	
	In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite, il capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo	
	quello dei "soci cooperatori".	
	Il rapporto con i "soci sovventori" sarà disciplinato, in con-	
	formità alla normativa vigente in materia, da apposito regola-	
	mento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	I "soci sovventori" sono obbligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	- 9 -	

	nei termini previsti dal regolamento interno;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, li-	
	mitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 10 - Procedura di ammissione	
	Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con rego-	
	lamento ai sensi del precedente articolo 6 ovvero con delibera	
	dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-	
	missione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta	
	dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della coo-	
	perativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti	
	dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli am-	
	ministratori devono pertanto tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda,	
	- della documentazione ad essa allegata,	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita, anche in or-	
	dine al possesso di idonei requisiti di complessione morale e	
	materiale dell'aspirante socio;	
	- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di in-	
	staurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse	
	dell'aspirante socio;	
	- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con	
	- 10 -	

	l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfa-	
	re gli interessi dei propri soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	sul libro dei soci.	
	Il rigetto non potrà essere immotivato e deve essere comunica-	
	to agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione	
	della domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, il soggetto che l'ha proposta potrà entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non apposi-	
	tamente convocata, delibera su tale argomento in occasione	
	della sua prima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione di nuovi soci.	
	Art. 11 - Diritti dei soci	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabi-	
	lito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il	
	diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di	
	controllo dell'attività degli amministratori.	
	Art. 12 - Obblighi dei soci	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	- 11 -	

	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di	
	esercizio deve inoltre versare:	
	- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo am-	
	ministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai	
	regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statu-	
	to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli orga-	
	ni della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di	
	comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministra-	
	tori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto	
	libro.	
	Art. 13 - Trasferimento delle quote dei soci operatori	
	Le quote dei soci operatori non possono essere cedute, se la	
	cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata o a	
	mezzo di posta elettronica certificata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	- 12 -	

	della richiesta, a mezzo lettera raccomandata o a mezzo di po-	
	sta elettronica certificata.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione non potrà	
	essere immotivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre oppo-	
	sizione al tribunale.	
	Art. 14 - Acquisto di quote proprie	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della	
	cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il com-	
	plexivo indebitamento della società è superiore ad un quarto	
	e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili di-	
	stribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo	
	bilancio regolarmente approvato.	
	Scioglimento del rapporto sociale	
	Art. 15 - Recesso	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:	
	- dal presente statuto;	
	- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;	
	- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quan-	
	to compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	- 13 -	

	a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cietà o altro ente.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di let-	
	tera raccomandata.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso en-	
	tro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministrato-	
	ri devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessan-	
	ta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi il tribunale.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui so-	
	pra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda sia	
	il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici.	
	Art. 16 - Esclusione	
	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per significative inadempienze delle obbligazioni che deri-	
	- 14 -	

	vano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico, specie se reiterate;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società e per l'esercizio, senza l'esplicita	
	autorizzazione dell'Organo amministrativo, in proprio, da par-	
	te del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e di-	
	slocazione sul territorio della attività, sono identiche o af-	
	fini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi	
	porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una	
	pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai	
	pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio o di società di persone o di capi-	
	tali in cui lo stesso detenga una partecipazione qualificata;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statu-	
	to.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intima-	
	zione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in mate-	
	ria di esclusione del socio.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	- 15 -	

Art. 17 - Morte del socio

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune. In caso contrario gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 18 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende: il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e i dividendi eventualmente maturati e non corrisposti.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni (180 gg) dalla approvazione del bilancio.

Art. 19 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati o delle obbligazioni eventualmente assunte verso terzi entro il termine di un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è perfezionata, spiegando efficacia.

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Patrimonio e mutualità	
	Art. 20 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato:	
	- dai conferimenti dei soci cooperatori;	
	- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di stru-	
	menti finanziari;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista	
	per legge.	
	Art. 21 - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	- 17 -	

	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 22 - Capitale sociale	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore mi-	
	nimo e massimo secondo le disposizioni di legge.	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limi-	
	te previsto dalla legge.	
	Art. 23 - Bilancio	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla	
	redazione del bilancio, in conformità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convo-	
	cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	- 18 -	

	all'oggetto della società.	
	Art. 24 - Utili	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a desti-	
	narli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta	
	per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di	
	legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutua-	
	lità prevalente;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art. 25 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli ammi-	
	nistratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ri-	
	storni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da ap-	
	posito regolamento, con la precisazione che la qualità degli	
	scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:	
	- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- 19 -	

- la qualità dei beni o servizi apportati dai soci.

Art. 26 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti diritti di amministrazione e patrimoniali, oppure unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Decisioni dei soci - Assemblea

Art. 27 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

L'Assemblea:

	- Delibera sul bilancio consuntivo,	
	- Delibera sulla destinazione degli utili nei limiti pre-	
	visti dalla Legge e dallo Statuto	
	- Delibera sulla responsabilità degli Amministratori	
	- Delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale;	
	- Delibera in seduta straordinaria circa le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, scioglimento della coo-	
	perativa, trasformazione della cooperativa, nomina e poteri	
	dei liquidatori, su fusioni o scissioni	
	Art. 28 - Convocazione	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria à sensi di legge, è	
	convocata dagli amministratori mediante avviso contenente	
	l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno,	
	dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche	
	l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda	
	convocazione.	
	A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quel-	
	lo fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:	
	- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di	
	comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mez-	
	zo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del so-	
	cio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci. In	
	- 21 -	

	ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso	
	presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello	
	in cui si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per	
	delega scritta tutti i soci aventi diritto al voto e	
	all'intervento, tutti gli amministratori, i componenti	
	dell'organo di controllo e il revisore, se nominati, sono pre-	
	senti o informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà	
	darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte	
	agli amministratori, componenti dell'organo di controllo e re-	
	visore non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove pur-	
	ché nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- 22 -	

	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione	
	dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convo-	
	cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei so-	
	ci, nei casi previsti dalla legge.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre allorché sia ritenuto opportu-	
	no dall'organo amministrativo ovvero ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da	
	almeno un decimo dei soci cooperatori o dai soci sovventori	
	che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti al-	
	la loro categoria.	
	Art. 29 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima	
	come in seconda convocazione, è validamente costituita e deli-	
	bera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il nu-	
	mero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo	
	per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se	
	- 23 -	

non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 30 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Art. 31 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Amministrazione

Art. 32 - Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, eletti dall'Assemblea

	ordinaria dei soci. Alle cooperative di cui all'articolo 2519,	
	secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'arti-	
	colo 2383, secondo comma.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	La maggioranza dei componenti l'Organo amministrativo colle-	
	giale è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'organo amministrativo collegiale elegge nel suo seno il Pre-	
	sidente ed il Vice-presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'As-	
	semblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrati-	
	- 25 -	

vo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire con forme di sicura ricezione almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sot-

	toscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di am-	
	ministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni	
	cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto com-	
	patibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione,	
	purché:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei	
	relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il	
	presidente ed il segretario.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
	dall'organo di controllo, se nominato, nei modi previsti	
	- 27 -	

	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta del Presidente dell'organo	
	amministrativo o di tutti gli Amministratori, la convocazione	
	dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'organo di con-	
	trollo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale/Organo di controllo, il Presidente	
	dell'organo amministrativo o il Consiglio di Amministrazione	
	sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino	
	alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti al Presi-	
	dente dell'organo amministrativo o agli Amministratori e ai	
	membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'orga-	
	no di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Organo amministrativo collegiale ha la rap-	
	presentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudi-	
	zio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti	
	delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati,	
	se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Istitutori e Procuratori speciali.	
	- 28 -	

	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei,	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguar-	
	do.i.	
	Controllo	
	Art. 38 - Controllo diretto dei soci	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni con-	
	tratte con la società, esercitano i poteri di controllo diret-	
	to loro attribuiti dalla legge.	
	Art. 39 - Organo di controllo e revisione contabile	
	L'organo di controllo, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, sarà composto e funzionante	
	a norma di legge.	
	Ove ricorrano i casi di legge di obbligatorietà della nomina,	
	la revisione legale dei conti sarà esercitata dall'organo di	
	controllo così nominato, salvo l'assemblea deliberi di affi-	
	darla ad un revisore avente i requisiti di legge.	
	Scioglimento liquidazione devoluzione	
	Art. 40 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	- 29 -	

	tiva nei casi in cui tale accertamento non compete agli ammi-	
	nistratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del	
	consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazio-	
	ne.	
	Art. 41 - Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, de-	
	dotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente matura-	
	ti, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al pre-	
	sente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514	
	lettera d) c.c..	
	FIRMATO:	
	MAIO GIUSEPPE	
	PASQUALINA ROSSANA PANARELLO	
	FEDERICO DONATELLO	
	- 30 -	

Bollo assolto all'origine in via telematica ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante

M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 del

D.Lgs. 82/2005.

FIRMATO: MARIA CONSUELO SERRA NOTAIO.